TAR Lazio, sez. I-ter, 14 febbraio 2019, n. 02008

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

S.L. rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Cucciniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi 79;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

- dell'illegittimità dell'inerzia/silenzio alla domanda di cittadinanza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, L. n. 91 del 1992.dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio;

- respinge la richiesta di risarcimento danni.

Con nota depositata in giudizio, l'amministrazione intimata ha rappresentato di aver predisposto ed inviato alla firma il decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

All'odierna camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare l'improcedibilità del ricorso in quanto l'Amministrazione ha riscontrato la istanza della parte ricorrente, predisponendo ed inviando alla firma il decreto di conferimento della cittadinanza italiana;

- che, invece, la domanda di risarcimento danni va respinta in quanto il decreto di conferimento è stato, comunque, inviato alla firma entro il nuovo termine di 48 mesi ora previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 113 del 2018 (ora convertito in legge) che, ai sensi del comma 2 si applica "ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto";

- che, pertanto, non sussiste il presupposto del ritardo, necessario per la sussistenza dell'ipotesi risarcitoria prospettata dal ricorrente con il gravame in esame;
- che, in ragione di quanto sopra, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto anche conto della grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana;
- che ciò, ad avviso del Collegio, costituisce una ulteriore causa di eccezionalità che giustifica la compensazione delle spese di giudizio, ciò anche alla luce di quanto statuito di recente dalla Corte Costituzionale n. 77/2018 (che, con riferimento all'art. 92 c.p.c., ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma secondo della norma citata nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) e come peraltro sembra dimostrare il fatto che l'art. 14 del decreto legge n. 113 del 2018, convertito in legge, ha portato i termini di definizione del relativo procedimento da 730 giorni a 48 mesi.

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio;
- respinge la richiesta di risarcimento danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore Francesca Romano, Primo Referendario